



Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, Trasporti

Trasmesso a mezzo PEC
Prot.n. 797 del 24-01-2023

**Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it**

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it**

**Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it**

e.p.c. **Alla Regione Marche
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio**

- **Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile**
- **Direzione Ambiente e risorse idriche**
- **Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio**
- **Dipartimento Sviluppo Economico**
- **Direzione Agricoltura e sviluppo rurale**
- **Settore Genio Civile Marche Nord**
- **Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere**

regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

ARPAM

- **Dipartimento Area Vasta Nord - Servizio Territoriale di Ancona
arpam.avnord@emarche.it**
- **Dipartimento Area Vasta Sud - Servizio Territoriale di Macerata
arpam.avsud@emarche.it**

ASUR Marche

- **Area Vasta 2
areavasta2.asur@emarche.it**
- **Area Vasta 3
areavasta3.asur@emarche.it**

**Comune di Appignano (MC)
comune.appignano@emarche.it**

**Comune di Cingoli (MC)
protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it**

**Comune di Treia (MC)
protocollo@pec.comune.treia.mc.it**

**Comune di Montecassiano (MC)
comune.montecassiano@emarche.it**

Comune di Filottrano (AN)
comune.filottrano@emarche.it

Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it

Provincia di Macerata
provincia.macerata@legalmail.it

Provincia di Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Tep Renewables (Appignano PV) S.R.L.
teprenewables.appignanopv@pec.it

OGGETTO: [ID: 8257] (V00940) Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016, relativa al progetto: "Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA in Località "Contrada Giacconi" - Comune di Appignano (MC) - Codice MYTERNA n. 202101529 - Proponente: TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.- **Trasmissione della D.G.C. n.1 del 19-01-2023.**

Spett.li,

IL SINDACO

PREMESSO che con nota Prot.n. 21-00005-IT-APPIGNANO-L-0001, acquisita con Prot.n. 43276/MiTE del 04-04-2022, e successivamente perfezionata con Prot.n. 21-00005-IT-INT-N-0002 del 06-12-2022, acquisita al Prot.n. 153454/MiTE in data 06-12-2022, trasmessa a questo Ente a mezzo PEC acquisita al Prot.n. 12426 del 16-12-2022, la società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l., con sede in Via Giorgio Castriota 9, 90139, Palermo, P.IVA e C.F. 06983520823, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per il progetto denominato "*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*";

VISTI ed esaminati gli elaborati a corredo del progetto presentato dalla società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.;

VISTO che la Regione Marche ha trasmesso al Comune di Montefano la comunicazione di avvio del procedimento regionale acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 12773 del 27-12-2022;

TRASMESSO con nota Prot.n. 557 del 18-01-2023 il parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III;

tutto quanto sopra premesso

COMUNICA

che per mezzo della D.G.C. n.1 del 19-01-2023 recante all'oggetto: "Istruttoria procedura di VIA PNIEC-PNRR - Presa d'atto del parere istruttorio negativo e misure di salvaguardia del territorio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.", il Comune di Montefano ha deliberato quanto segue:

1. di **PRENDERE ATTO** del parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento, espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato "Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi";
2. di **ESPRIMERE LA CONTRARIETA'** dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto attualmente sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale denominato "Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi" per le motivazioni enucleate nella premessa dell'atto e contenute nel parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento;
3. di **TRASMETTERE** il provvedimento alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato "Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi", per le motivazioni espresse in premessa nell'atto.

Per quanto sopra richiamato, in conformità al disposto della citata deliberazione

TRASMETTE

in allegato alla presente copia della D.G.C. n.1 del 19-01-2023. completa di allegati.

Distinti saluti.

Allegati:

- D.G.C. n.1 del 19-01-2023.;
- Allegato 1 - Prot.n. 557 del 18-01-2023 - Parere negativo.

Montefano (MC), li 24-01-2023

Il Sindaco
Dott.ssa Angela Barbieri

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Montefano

Provincia di Macerata

Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, Trasporti

Prot.n. 557 del 18/01/2023

Trasmesso a mezzo PEC

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla Regione Marche

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile
- Direzione Ambiente e risorse idriche
- Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio
- Dipartimento Sviluppo Economico
- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- Settore Genio Civile Marche Nord
- Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

ARPAM

- Dipartimento Area Vasta Nord - Servizio Territoriale di Ancona
arpam.avnord@emarche.it
- Dipartimento Area Vasta Sud - Servizio Territoriale di Macerata
arpam.avsud@emarche.it

ASUR Marche

- Area Vasta 2
areavasta2.asur@emarche.it
- Area Vasta 3
areavasta3.asur@emarche.it

Comune di Appignano (MC)

comune.appignano@emarche.it

Comune di Cingoli (MC)

protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it

Comune di Treia (MC)

protocollo@pec.comune.treia.mc.it

Comune di Montecassiano (MC)

comune.montecassiano@emarche.it

Comune di Filottrano (AN)

comune.filottrano@emarche.it

Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it

Provincia di Macerata
provincia.macerata@legalmail.it

Provincia di Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Tep Renewables (Appignano PV) S.R.L.
teprenewables.appignanopv@pec.it

OGGETTO: [ID: 8257] (V00940) Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016, relativa al progetto: "Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località "Contrada Giacconi" – Comune di Appignano (MC). Codice MYTERNA n. 202101529. Proponente: TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.- **Trasmissione osservazioni.**

Spett.li,

in riferimento alla nota Prot. n.158956 del 16.12.2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 12426 del 16/12/2022, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas ha comunicato per il progetto emarginato in oggetto, la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, con la presente il Comune di Montefano trasmette le proprie osservazioni e riflessioni a riguardo.

Visti ed esaminati gli elaborati a corredo del progetto presentato dalla Ditta TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.

Appreso che il progetto localizzato nel Comune di Appignano (MC), in località "Contrada Giacconi", prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,48 MWp - AC 24,96 MVA che verrà realizzato in regime "agrivoltaico", si trova a confine con il territorio dello scrivente. Mentre parte del cavidotto MT di connessione di circa 9,5 Km, la cabina di trasformazione, la cabina di utenza e il nuovo raccordo alla RTN si trovano all'interno dei confini comunali.

Presto atto che l'area prevista per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico, ubicata nel Comune di Appignano, è compresa, ai sensi dello strumento urbanistico comunale dello stesso Ente, interamente in zona omogenea AGRICOLA "E".

Vista l'entità dell'impianto, che supera di gran lunga l'estensione dei centri storici dei comuni locali fino ad eguagliare la superficie della zona industriale del Comune di Appignano, ci pare impossibile individuare delle opere di mitigazione efficaci. Piuttosto, per la soluzione proposta che consiste nella "realizzazione di una

siepe arbustiva con funzione di mitigazione dell'impatto", si può forse parlare del tentativo di mettere in atto una di mitigazione perimetrale per le aree strettamente limitrofe all'impianto. Pertanto resta irrisolta la mitigazione per i centri abitati dei comuni confinanti che da sempre hanno vissuto e osservato dai loro piccoli borghi le trasformazioni ad opera della natura durante le varie fasi dell'anno. Di fatto in questo contesto spiccatamente naturalistico nulla ha a che vedere con la matericità dei pannelli fotovoltaici che andranno inevitabilmente ad alterare un paesaggio con elevate qualità.

Oltre che una mancata sensibilità per il rispetto del panorama circostante il progetto dell'impianto propone delle soluzioni tecniche altamente invasive che inevitabilmente andranno a modificare il suolo sottostante con le fondazioni delle strutture dei pannelli e sistemi antropici di smaltimento delle acque, generando di fatto una modificazione della permeabilità del suolo ed una riduzione dei tempi di corrivazione della superficie scolante che a loro volta andranno ad incidere sul Torrente Fiumicello con un incremento del carico idraulico non indifferente.

Ciò significa che da un punto di vista idrogeologico aumenterà il rischio di nuove e ulteriori esondazioni come recentemente avvenuto a seguito degli eventi meteorologici del 15/09/2022. Questi aspetti danneggiano inevitabilmente il Comune di Appignano, in primis, ma si ripercuotono anche nei comuni a valle del reticolo idrografico superficiale interessato direttamente, incluso il Comune di Montefano, che nel caso di specie ha subito danni rilevanti a seguito del maltempo dello scorso settembre.

Resta comunque un'incognita l'effettiva produttività delle coltivazioni proposte, al di sotto dei pannelli, che inevitabilmente non saranno mai equiparabili ai prodotti locali provenienti da coltivazioni tradizionali e di conseguenza meno appetibili sul mercato, provocando un danno indiretto alla filiera produttiva locale.

Da un punto di vista progettuale le soluzioni proposte per le infrastrutture tecniche e le opere accessorie risultano prive di un adeguato approfondimento di dettaglio, nonché di valutazioni preliminari e soprattutto vi è un'evidente carenza dello studio del territorio. Basti pensare alla leggerezza con cui si propongono quasi 10 km di cavidotto che non tengono minimamente conto dell'enorme numero di essenze botanico-vegetazionali, ed in particolare delle querce secolari tipiche del paesaggio rurale marchigiano, che costeggiano le strade ed i confini tra le proprietà rurali, e le cui radici inevitabilmente andranno ad interferire con le opere proposte rischiando un inevitabile declino fisiologico degli esemplari presenti, destinati invece a vivere più della stessa opera. Tale scenario andrebbe ulteriormente a gravare sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio, già indebolito dai recenti avvenimenti citati, e sulla stabilità delle strade che verrebbero inevitabilmente colpite da fenomeni di sconnessioni diffusi e la viabilità stessa ne risulterebbe penalizzata.

Per quanto riguarda le opere da realizzare nel comune di Montefano quali la cabina di trasformazione, la cabina utenza e gli elettrodotti di connessione alla RTN va precisato che sono inserite in un'area identificata, dallo strumento urbanistico, come zone agricole di salvaguardia paesistico ambientale, ed al contempo finite all'ambito di tutela paesaggistica del Torrente Monocchia, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs n. 42 del 22/01/2004. In relazione alla destinazione agricola "EP" sopra indicata, si riporta di seguito quanto previsto dall'articolo 23 delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente:

Art.23 Zone agricole di interesse paesistico - EP -

[1] Le zone agricole denominate di interesse paesistico (tutela orientata) riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentari di particolare valore in relazione e alla posizione emergente delle stesse (situazione di crinale con relative visuali panoramiche) e alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia culturali che insediativi.

[2] In tali zone, ferme restando le prescrizioni di cui alle Zone Agricole Normali riportate nell'art. 22, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), D), E) ed F) dello stesso art. 22 e di cui agli artt.28-31, riportanti specifica normativa di tutela.

[3] Tuttavia, su fondi di estensione non inferiore ad Ha 3,00 non dotati, alla data di adozione del Piano, di abitazione colonica o costruzioni di cui alla lettera A) dell'art. 22, o dotati di abitazione non più idonea sotto il profilo statico, igienico e funzionale, possono essere consentite, in alternativa alla ristrutturazione o/e ampliamento del fabbricato abitativo preesistente, nuove costruzioni di abitazioni purché la validità tecnico-economica dell'azienda sia attestata da un piano aziendale approvato dai

competenti organi regionali, fermi restando i disposti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 13/1990 e fatti comunque salvi gli edifici tutelati dagli artt.29 e 30 delle presenti norme.

[4] Le costruzioni di cui al punto A) del precedente art. 22 non potranno superare l'altezza massima di 7,50 ml.

[5] Le nuove costruzioni ammesse, considerato il valore paesistico-ambientale della zona, debbono essere realizzate con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale tradizionale.

[6] La scelta delle aree, destinate all'edificazione di nuove costruzioni, nei soli casi ammessi dal presente articolo, sarà valutata secondo una serie di parametri tendenti al rispetto del paesaggio.

[7] Tali parametri potranno riguardare:

- a) zone di proprietà non tutelate (versanti o spartiacque non soggette a vincolo);
- b) presenza di reti tecnologiche nelle immediate vicinanze;
- c) aree di crinale già compromesse.

[8] Nel caso si debba scegliere per l'edificazione il crinale o zone tutelate analoghe si dovrà accompagnare la scelta da motivazioni adeguate e irrinunciabili.

[9] L'area di sedime delle nuove costruzioni nelle zone rurali ricadenti nelle zone agricole di interesse paesistico, all'interno del fondo di proprietà, dovrà essere posizionata in modo tale da limitare il più possibile l'impatto ambientale. A tale scopo, all'atto della presentazione degli elaborati per l'approvazione del progetto, va prodotto uno studio sull'impatto ambientale corredato da una relazione, da eventuali elaborati planimetrici e da una documentazione fotografica in cui si evidenzia l'area di proprietà ricadente in zona tutelata con il luogo prescelto per la costruzione, presa da una distanza tale da poter valutare un intorno significativo. La ripresa va fatta preferibilmente da punti di avvistamento panoramico. Tale documentazione sarà valutata dal Responsabile del procedimento, che esprimerà un parere in merito alla posizione prescelta.

[10] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati su tutte la zona EP, fatto salvo quanto previsto nelle presenti norme, i seguenti interventi:

1) In generale:

- a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);
- b) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale delle cave dismesse;

2) Per i crinali:

- a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;

3) Per le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale censiti dal presente PIANO.

Per quanto sopra citato gli unici interventi ammessi nell'area dove si prevede di realizzare la cabina di trasformazione e la cabina utenza sono indicati al punto 2 dell'art 23, dal quale si evince, che non è consentita la nuova edificazione salvo il rispetto delle condizioni di quanto previsto al punto 3, che nel caso specifico non sussistono. Anche in questo caso è carente la conoscenza degli strumenti urbanistici locali e del territorio tanto che il suolo viene definito come "principalmente pianeggiante" e pertanto le attività di scavo vengono individuate come "movimenti di terra non rilevanti", mentre trattasi di zone sub-collinari in pendenza che richiedono importanti opere di contenimento dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture citate. A conferma di ciò i recenti avvenimenti meteorologici del 15/09/2022 risultano in contrasto con le dichiarazioni dei progettisti.

Inoltre le opere del cavidotto che interessano il tratto in prossimità della cabina di trasformazione entrano in interferenza con la stazione di sollevamento dell'Astea S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del comune, che conduce i liquami del versante sud di Montefano al depuratore sito in Loc. Sambucheto. Questo è un aspetto che lascia presagire come la mancanza di un censimento delle opere e dei sotto servizi che potrebbero interferire con le previsioni di progetto sia invece una considerazione fondamentale per evitare di cadere in considerazioni superficiali. Si ritiene pertanto fondamentale il coinvolgimento dei gestori di pubblici servizi interferenti con le opere in previsione. Senza considerare gli aspetti riguardanti le possibili

problematiche generate da fenomeni di elettromagnetismo che andrebbero ad interessare le residenze circostanti. Fenomeni che lo scrivente non è in grado di rilevare ma che non sono stati sottoposti all'Ente competente Asur. Ciò non bastasse è stato previsto, da quanto appreso al tavolo tecnico del 13/01/2023, per il tratto finale di connessione alla RTN una linea in aereo che deve a sua volta attraversare le linee elettriche esistenti dopo che l'intero tratto è stato interrato per oltre 9 km, lasciando presagire ad una soluzione da manuale che non tiene conto delle esigenze reali del luogo.

La superficialità delle soluzioni progettuali può essere letta anche nella proposta delle opere di compensazione che non sono state minimamente adeguate e calibrate alla scala dell'opera e che si presentano come impossibili da valutare per questo Ente vista la genericità con cui sono state illustrate.

Un ulteriore aspetto di riflessione è che dal punto di vista paesaggistico, il progetto dell'impianto "agrivoltaico" risulta essere fortemente impattante per il territorio del Comune di Montefano nonché totalmente in contrasto con le proporzioni e la scala del territorio. Infatti i luoghi nei quali si prevede di realizzare le opere proposte rivestono una spiccata vocazione rurale, che da sempre qualifica e contraddistingue questo fondo valle. I comuni circostanti hanno fatto di questo territorio un motivo di vanto e hanno incentrato le loro politiche di sviluppo sulla conservazione ed il mantenimento dello stesso, che nel tempo è diventato un elemento chiave anche per lo sviluppo del turismo rurale locale. Il fondo valle in questione è uno dei pochi territori rimasti incontaminati dall'antropizzazione delle zone industriali, ad eccezione di alcune abitazioni rurali ad elevato pregio architettonico e compositivo censite nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, che da sempre contraddistinguono le attività svolte nelle campagne marchigiane. La qualità del paesaggio che si intende trasformare ricorda l'opera di Mario Giacomelli che nelle sue foto ha catturato quel carattere fortemente naturalistico della campagna marchigiana e che oggi viene sempre meno. Basti pensare che è prassi comune per la stampa utilizzare le foto di questa vallata per identificare il territorio agricolo della Provincia. Pertanto l'individuazione dell'area risulta fortemente inadeguata e totalmente incompatibile con le attività rurali circostanti che sarebbero fortemente penalizzate dalla realizzazione del progetto.

In conclusione per tutto quanto sopra illustrato il Comune di Montefano si **esprime negativamente** e valuta la proposta come **fortemente inadeguata per il territorio** circostante, in quanto, oltre agli aspetti indicati, in mancanza dei decreti di cui all'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 199/2021, gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente nelle aree previste dall'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021, il quale è espressamente richiamato e fatto salvo dal comma 8, lettera c-quater del medesimo decreto, aggiunto in sede di novella dal D.L. 50/2022.

Montefano (MC), li 18/01/2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Tommaso M. Gaballo

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

^^^^^^

COD. 43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 1 DEL 19-01-2023

OGGETTO:	Istruttoria procedura di VIA PNIEC-PNRR - Presa d'atto del parere istruttorio negativo e misure di salvaguardia del territorio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. - Prov= vedimenti conseguenti.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 11:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Barbieri Angela	SINDACO	P
Pianesi Claudio	VICE SINDACO	P
Monina Mirco	ASSESSORE	P
Sparapani Massimo	ASSESSORE	P
TRONTO FRANCA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario

Dott. Tomassoni Claudio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa. Barbieri Angela nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in modalità mista (art. 46 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2022): presenti in sede i Signori Angela Barbieri e Claudio Pianesi; collegati on line da remoto i Signori: Mirco Monina, Massimo Sparapani e Franca Tronto

PREMESSO:

- che con nota Prot.n. 21-00005-IT-APPIGNANO-L-0001, acquisita con Prot.n. 43276/MiTE del 04-04-2022, e successivamente perfezionata con Prot.n. 21-00005-IT-INT-N-0002 del 06-12-2022, acquisita al Prot.n. 153454/MiTE in data 06-12-2022, trasmessa a questo Ente a mezzo PEC acquisita al Prot.n. 12426 del 16-12-2022, la società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l., con sede in Via Giorgio Castriota 9, 90139, Palermo, P.IVA e C.F. 06983520823, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per il progetto denominato *“Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località “Contrada Giacconi”*;
- che il progetto sinteticamente prevede:
 - l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,48 MWp - AC 24,96 MVA da realizzarsi in regime “agrivoltaico”, individuando un'area di intervento pari a complessivi 66 ha, 41 dei quali verranno recintati per l'installazione dell'impianto mentre la superficie del terreno che verrà coperta dai pannelli FV ha superficie pari a circa 14 ha, sita nel Comune di Appignano prossima al confine con il Comune di Montefano;
 - la realizzazione di un cavidotto interrato per il trasporto dell'energia elettrica in MT di lunghezza pari a ca. 9,5 km che interessa i Comuni di Appignano, Montefano e Montecassiano seguendo i tracciati stradali individuabili: nella strada di accesso all'area di impianto ricadente nel Comune di Appignano; nella strada regionale S.P.362 “Strada Jesina”; nella strada provinciale S.P.81 “Montefano-Osterianuova”; nella strada comunale che serve la Loc. Montefanovecchio; nella strada comunale denominata “Girone Inferiore”; nella strada regionale S.P.361 “Strada Septempedana”; nella strada comunale ricadente nel Comune di Montecassiano denominata “Corta di Montefano”, nella strada comunale denominata “Imbrecciata”;
 - la costruzione di una cabina denominata “Stazione di utenza” e di una cabina denominata “Nuova SE RTN Terna” prevista in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano;
 - la costruzione di due elettrodotti di raccordo alla RTN che si dipartono dalla cabina denominata “Nuova SE RTN Terna” prevista in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano, verso la RTN situata in Loc. S. Donato nel Comune di Recanati;

PRESO ATTO che il progetto sopra individuato, sulla base di quanto dichiarato dalla società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l., rientra nelle tipologie di cui al Punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., denominate “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nelle tipologie elencate nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al Punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”;

CONSIDERATO che per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art.8, c. 2-bis nonché degli artt.24 e 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e l'istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 12426 del 16-12-2022;

CONSIDERATO che è compito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC verificare la congruità del valore delle opere dichiarato dal proponente e segnalare eventuali anomalie al fine di regolarizzare il contributo dovuto per la procedura in esame;

DATO ATTO che il Ministero ha richiesto alla società proponente, ai sensi dell'art.23, c.1, lett.g-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come modificato dalla L. 15 luglio 2022, n.91, entrata in vigore il 16-07-2022, di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art.25 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresì, della richiesta da parte del Ministero di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate all'art.20, c.8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO:

- che ai sensi dell'art.24, c.3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dall'art.21, c.1, lett. b) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., si precisa che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- che ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento, tra cui appunto il Comune di Montefano;

CONSIDERATO che la Regione Marche ha trasmesso al Comune di Montefano la comunicazione di avvio del procedimento regionale acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 12773 del 27-12-2022;

TENUTO CONTO:

- che il Responsabile del Settore III ha proceduto alla redazione di parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);
- che in detto parere sono approfonditi i profili ambientali, paesaggistici e di impatto sul territorio comunale dell'intervento oggetto di VIA;

ACQUISITI in sede di istruttoria:

- il parere istruttorio con esito negativo Prot.n. 654 del 17-01-2023 prodotto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Appignano, trasmesso all'Ente con nota Prot.n. 547 del 18-01-2023;
- il parere istruttorio con esito negativo Prot.n. 941 del 18-01-2023 prodotto dal Responsabile del Settore LL.PP. – Urbanistica - Ambiente del Comune di Montecassiano, trasmesso all'Ente con nota Prot.n. 601 del 18-01-2023;

RICHIAMATE le conclusioni esposte dal Responsabile del Settore III nel parere istruttorio con esito negativo alla realizzazione dell'intervento, in quanto il progetto denominato "*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*", non è coerente con il quadro di riferimento normativo e programmatico, e determina impatti ambientali tali che lo rendono incompatibile e fortemente inadeguato per il territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

RILEVATO che detto decreto si pone *“l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050”*;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. per *“energia da fonti rinnovabili”* oppure *“energia rinnovabile”* si intende *“energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”*;

RILEVATO che l'art.20, c.1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. prevede che: *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”*;

VISTO che l'art.20, c.3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. prevede che: *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, ...”*;

VISTO che tra i criteri previsti dal Legislatore, al fine dell'adozione dei decreti, cui spetta la definizione della disciplina atta ad individuare le aree idonee, si prevede di privilegiare aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, per cui il principio ispiratore è la minimizzazione dell'impatto ambientale e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché delle aree agricole e forestali, come previsto dall'art.20, c.3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.20, c.8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., il quale dispone che: *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

.....
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le

aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”;

VISTO l'art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., aggiunta dall'art.6, c.1, lett. a), Punto 2.3), D.L. 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2022, n.91, il quale individua (*ope legis*) quali aree idonee, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, “*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*”;

CONSIDERATO che la disposizione ivi considerata prevede espressamente di far “*salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)*”;

RITENUTO pertanto in base al combinato disposto dell'art.20, c.8, lett. c-ter) e c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. di ritenere che, nelle more dell'adozione del decreto per l'individuazione delle aree idonee, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, l'installazione è ammessa non in maniera generalizzata in qualunque area del territorio che non sia soggetta a vincolo, ma (per quanto concerne il caso di specie) in aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

DATO ATTO che tale interpretazione sistematica è coerente con la natura particolare degli impianti ivi considerati, i quali essendo di notevole impatto sul territorio e sulle aree interessate, in mancanza della definizione dei criteri per l'individuazione della idoneità delle aree, secondo i criteri più volte richiamati di cui ai cc.1 e 3 dell'art.20, sono soggetti a restrizioni, al fine della salvaguardia del territorio, che altrimenti rischierebbe di essere compromesso in forma irreversibile;

RICHIAMATO il parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*), il quale evidenzia le seguenti problematiche sommariamente distinte ai seguenti punti:

a) Inadeguatezza del progetto in relazione alla scala territoriale ed alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico:

- **VALUTATO** che l'entità dell'intervento consistente in ca. 41 ha recintati per l'installazione di pannelli fotovoltaici nel territorio del Comune di Appignano in area limitrofa al confine comunale, risulta particolarmente impattante sul territorio comunale di Montefano avente un'estensione territoriale di ca. 34 Km², evidenziando che detto intervento interessa una superficie paragonabile a quella dell'intero centro abitato di Montefano, contrastando di fatto con le proporzioni e la scala del territorio comunale;
- **CONSIDERATO** che i luoghi nei quali si prevede di realizzare le opere proposte rivestono una spiccata vocazione rurale, che da sempre qualifica e contraddistingue questo fondo valle, tanto che il Comune di Montefano ed i Comuni circostanti hanno fatto di questo territorio un motivo di vanto ed hanno incentrato le loro politiche di sviluppo sulla conservazione ed il mantenimento dello stesso, che nel tempo è diventato un elemento chiave anche per lo sviluppo del turismo rurale locale;
- **TENUTO CONTO** che il fondo valle in questione è uno dei pochi territori rimasti incontaminati dall'antropizzazione delle zone industriali, ad eccezione di alcune abitazioni rurali ad elevato pregio architettonico e compositivo censite nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, che da sempre contraddistinguono le attività svolte nelle campagne marchigiane;

- **VALUTATO** che la qualità del paesaggio che si intende trasformare ricorda l'opera di Mario Giacomelli che nelle sue fotografie ha catturato quel carattere fortemente naturalistico della campagna marchigiana e che oggi viene sempre meno, basti riflettere su fatto che è prassi comune per la stampa utilizzare le foto di questa vallata per identificare il territorio agricolo della Provincia di Macerata, pertanto l'individuazione dell'area risulta fortemente inadeguata e totalmente incompatibile con le attività rurali circostanti che sarebbero fortemente penalizzate dalla realizzazione del progetto;

b) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia e promozione dell'attività agricola di qualità e della filiera locale:

- **RICHIAMATE** le "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del 22 giugno 2022, elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – MITE, a cui hanno partecipato: il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.;
- **CONSIDERATO** che tale documento descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito "agrivoltaico", sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti "agrivoltaici", che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola;
- **RILEVATO** che dall'analisi del progetto e dalle valutazioni e argomentazioni esposte nel parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023, l'impianto "agrivoltaico", così come proposto, sembrerebbe non valorizzare il terreno agricolo interessato, che attualmente ha una potenzialità di coltivazione con i metodi tradizionali dell'agricoltura locale pari al 100% della sua superficie, mentre con il sistema proposto nel progetto viene utilizzata una superficie di terreno pari ad uno scarso 30% della stessa, da coltivare con metodi di tipo intensivo ed altamente onerosi in termini economici e quindi non concorrenziali a livello di mercato;
- **CONSIDERATO** che permane un'incognita sull'effettiva produttività delle coltivazioni proposte, al di sotto dei pannelli, che inevitabilmente non saranno mai equiparabili ai prodotti locali provenienti da coltivazioni tradizionali e di conseguenza meno appetibili sul mercato, provocando un danno indiretto alla filiera produttiva locale;
- **RITENUTO** che questa tipologia di intervento, oltre a contrastare con le linee guida regionali in materia, contrasta con le linee programmatiche di valorizzazione del territorio agricolo che il Comune di Montefano sviluppa ormai da decenni;
- **CONSIDERATO** che vi è una naturale vocazione agricola del territorio di Montefano;
- **DATO ATTO:**
 - che l'Amministrazione Comunale si propone come obiettivi e punti programmatici del proprio governo del territorio, il potenziamento e la valorizzazione delle peculiarità ambientali del territorio agrario, con incremento delle coltivazioni di qualità, quale volano di sviluppo per l'economia locale;
 - che a tale scopo è stata individuata una vasta area territoriale con destinazioni integrate e complementari all'uso prettamente agricolo del suolo ai fini della promozione di uno sviluppo economico legato all'agricoltura, alla coltivazione tradizionale di qualità, alla produzione agroalimentare ed alla diffusione della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni dell'attività rurale marchigiana prediligendo l'accessibilità dei luoghi mediante percorsi agro-turistico e agro-sportivi funzionali ad un approccio sostenibile alla promozione territoriale;

c) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia del territorio agricolo:

- **RILEVATO** che, come esposto nel parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023, il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett.c-ter) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'installazione dell'impianto "agrivoltaico" non possiede le caratteristiche

descritte nella predetta lettera c-ter), la quale prevede che l'area classificata come agricola sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, tutti elementi assenti nell'area oggetto di interesse del Comune di Montefano;

- **CONSIDERATO** quanto esposto nel parere tecnico con esito negativo prodotto dal Comune di Appignano ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 547 del 18-01-2023, ovvero che il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'intervento ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e nello specifico viene interessata la fascia di rispetto del bene culturale denominato "Fattoria Verdefiore" censito catastalmente al Foglio 14, Particella 39 del N.C.E.U. del Comune di Appignano, il quale risulta tutelato con D.M. 28 luglio 2004;
- **TENUTO CONTO** che la costruzione della cabina denominata "Stazione di utenza", della cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e degli elettrodotti di raccordo alla RTN previsti in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano sono inserite in un'area identificata dallo strumento urbanistico come Zone Agricole di Salvaguardia Paesistico Ambientale normate dall'art.23 delle N.T.A. del P.R.G., ed al contempo finite all'ambito di tutela paesaggistico del Torrente Monocchia, tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che per quanto sopra citato gli unici interventi ammessi nell'area dove si prevede di realizzare la cabina denominata "Stazione di utenza", la cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e gli elettrodotti di raccordo alla RTN sono indicati al Punto 2 dell'art 23 delle N.T.A. del P.R.G., dal quale si evince, che non è consentita la nuova edificazione salvo il rispetto delle condizioni di quanto previsto al Punto 3, che nel caso specifico non sussistono;
- **VALUTATO** che anche rispetto a questo punto è carente la conoscenza degli strumenti urbanistici locali e del territorio tanto che il suolo viene definito nella documentazione progettuale come "principalmente pianeggiante" e pertanto le attività di scavo vengono individuate come "movimenti di terra non rilevanti", mentre trattasi di zone sub-collinari in pendenza che richiedono importanti opere di contenimento dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture citate, e pertanto l'evidenza dei luoghi risulta in contrasto con le dichiarazioni dei progettisti;

d) Insufficienza delle opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico:

- **VISTO** che nella documentazione progettuale l'unica opera di mitigazione prevista consiste nella "realizzazione di una siepe arbustiva con funzione di mitigazione dell'impatto";
- **TENUTO CONTO** dell'entità dell'impianto, che supera di gran lunga l'estensione dei centri storici dei comuni locali, appare impossibile individuare delle opere di mitigazione efficaci;
- **VALUTATA** la soluzione proposta si può forse parlare del tentativo di mettere in atto una di mitigazione perimetrale per le aree strettamente limitrofe all'impianto;
- **PERMANE** irrisolta la mitigazione per i centri abitati dei comuni confinanti che da sempre hanno vissuto e osservato dai loro piccoli borghi le trasformazioni ad opera della natura durante le varie fasi dell'anno. Di fatto in questo contesto spiccatamente naturalistico nulla ha a che vedere con la matericità dei pannelli fotovoltaici che andranno inevitabilmente ad alterare un paesaggio con elevate qualità;

e) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia delle essenze botanico-vegetazionali caratteristiche del paesaggio rurale marchigiano:

- **VALUTATE** le soluzioni progettuali proposte per le infrastrutture tecniche e le opere accessorie, le stesse risultano prive di un adeguato approfondimento di dettaglio, nonché di valutazioni preliminari e soprattutto vi è un'evidente carenza dello studio del territorio;

- **CONSIDERATO** che la proposta di ca. 9,5 km di cavidotto interrato che non tiene minimamente conto dell'enorme numero di essenze botanico-vegetazionali, ed in particolare delle querce secolari tipiche del paesaggio rurale marchigiano che costeggiano le strade ed i confini tra le proprietà rurali, i cui apparati radicali inevitabilmente andranno ad interferire con le opere proposte rischiando un inevitabile declino fisiologico degli esemplari presenti, destinati invece a vivere più della stessa opera;
- **VALUTATO** che tale scenario andrebbe ulteriormente a gravare: sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio già indebolito dai recenti avvenimenti alluvionali citati nel parere, sulla stabilità delle strade che verrebbero inevitabilmente colpite da fenomeni di sconessioni diffusi e sulla viabilità stessa ne risulterebbe penalizzata;

f) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia della salute pubblica:

- **TENUTO CONTO** che non risultano adeguatamente approfondite nella documentazione progettuale le possibili problematiche generate da fenomeni di elettromagnetismo che andrebbero ad interessare le residenze circostanti alla cabina denominata "Stazione di utenza", alla cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" ed agli elettrodotti di raccordo alla RTN previsti in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano;
- **CONSIDERATO** che da quanto appreso in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 13-01-2023, per il tratto finale di connessione alla RTN si prevede la realizzazione di due linee in aereo, le quali devono a loro volta attraversare le linee impiantistiche esistenti;
- **RITENUTA** la soluzione proposta insufficiente, alla luce del fatto che per l'intero cavidotto che si diparte dal territorio di Appignano si prevede l'interramento per ca. 9,5 km, lasciando presagire ad una soluzione da manuale che non tiene conto delle esigenze reali del luogo;

g) Inadeguatezza del progetto in relazione alle possibili interferenze con i pubblici servizi presenti:

- **DATO ATTO** della mancanza di uno studio relativo alle interferenze prodotte dalle opere in progetto con le opere ed i sottoservizi presenti nel territorio comunale;
- **CONSIDERATO** che la mancanza di un censimento delle opere e dei sottoservizi che potrebbero interferire con le previsioni di progetto sia invece una considerazione fondamentale per evitare di cadere in considerazioni superficiali;
- **DATO ATTO** del mancato coinvolgimento in sede di progettazione dei gestori di pubblici servizi interferenti con le opere previste;
- **VALUTATO** che le opere necessarie alla realizzazione del cavidotto interrato, della cabina denominata "Stazione di utenza", della cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e degli elettrodotti di raccordo alla RTN previste in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano, entrano in interferenza con la stazione di sollevamento dell'Astea S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del comune, che conduce i liquami del versante sud di Montefano al depuratore sito in Loc. Sambucheto;

h) Incremento carico idraulico sul reticolo idrografico minore e sul bacino idrografico del Torrente Fiumicello:

- **VISTO** che il progetto dell'impianto propone delle soluzioni tecniche altamente invasive che inevitabilmente andranno a modificare il suolo sottostante con le fondazioni delle strutture dei pannelli e sistemi antropici di smaltimento delle acque;
- **VALUTATO** che tali interventi generano di fatto una modificazione della permeabilità del suolo ed una riduzione dei tempi di corrivazione della superficie scolante che a loro volta andranno ad incidere sul reticolo idrografico minore costituito dal fosso denominato "Musone 976" e dal "Fosso delle Lame", affluente quest'ultimo del Torrente Fiumicello, con un incremento del carico idraulico non indifferente;
- **RICHIAMATI** i recenti eventi alluvionali del 15 Settembre 2022 che hanno pesantemente danneggiato il territorio di Montefano, causando ingenti danneggiamenti delle infrastrutture stradali comunali, rendendo inagibili n.3 ponti, di cui n.2 sul Torrente

Fiumicello situati uno in Loc. Selvaleone e l'altro in Loc. Casone, e costringendo l'Ente a far fronte all'emergenza mediante l'adozione dei dispositivi di Protezione Civile;

- si **VALUTA** che l'intervento proposto danneggi inevitabilmente i Comuni di Montefano ed Appignano in primis, ripercuotendo i propri effetti anche nei Comuni a valle del reticolo idrografico superficiale interessato direttamente, che recentemente ha dimostrato la propria fragilità;

i) Inadeguatezza del progetto in relazione alle opere di compensazione:

- **VALUTATA** la superficialità delle soluzioni progettuali proposte la stessa si evince anche nella lettura delle opere di compensazione suggerite, che non sono state minimamente adeguate e calibrate alla scala dell'opera e che si presentano come impossibili da valutare per questo Ente vista la genericità con cui sono state illustrate;

VALUTATE come condivisibili le motivazioni e le risultanze contenute nel parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);

RITENUTO pertanto di prendere atto e di far proprio il parere negativo redatto Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 (*Allegato 1*), e conseguentemente di esprimere volontà contraria alla realizzazione del progetto soggetto a VIA, per le seguenti motivazioni:

- in prim'ordine in quanto il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett.c-ter) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'installazione dell'impianto "agrivoltaico" non possiede le caratteristiche descritte nelle predetta lettera c-ter), la quale prevede che l'area classificata come agricola sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, tutti elementi assenti nell'area oggetto di interesse del Comune di Montefano;
- in second'ordine in virtù di quanto esposto nel parere tecnico con esito negativo prodotto dal Comune di Appignano ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 547 del 18-01-2023, ovvero che il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'intervento ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e nello specifico viene interessata la fascia di rispetto del bene culturale denominato "Fattoria Verdefiore" censito catastalmente al Foglio 14, Particella 39 del N.C.E.U. del Comune di Appignano, il quale risulta tutelato con D.M. 28 luglio 2004;
- in terz'ordine in virtù delle considerazioni e delle valutazioni riportate nel parere negativo redatto Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 (*Allegato 1*), in merito tema di:
 - a) Inadeguatezza del progetto in relazione alla scala territoriale ed alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico;
 - b) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia e promozione dell'attività agricola di qualità e della filiera locale;
 - c) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia del territorio agricolo;
 - d) Insufficienza delle opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico;
 - e) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia delle essenze botanico-vegetazionali caratteristiche del paesaggio rurale marchigiano;
 - f) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia della salute pubblica;
 - g) Inadeguatezza del progetto in relazione alle possibili interferenze con i pubblici servizi presenti;
 - h) Incremento carico idraulico sul reticolo idrografico minore e sul bacino idrografico del Torrente Fiumicello;
 - i) Inadeguatezza del progetto in relazione alle opere di compensazione;

RITENUTO opportuno fornire al Responsabile del Settore III indirizzi in merito, al fine di poter procedere secondo opportunità e convenienza per l'Ente, oltre che secondo i principi economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

CONSIDERATO necessario trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*”, con il duplice scopo di:

- evidenziare la contrarietà dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto per le ragioni di merito espresse in premessa;
- elaborare politiche condivise a scala sovracomunale volte alla difesa del territorio e delle sue molteplici qualità;

VALUTATO come condivisibile e meritevole di approvazione il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Settore III allegato al presente atto;

RILEVATA la competenza dell'organo di Giunta Comunale all'adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e che pertanto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art.147-bis, c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante: “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;
- il vigente Statuto Comunale;
- i Regolamenti interni all'Ente;

tutto quanto sopra espresso in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **CONSIDERARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **APPROVARE** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Settore III, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **PRENDERE ATTO** del parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*), espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato “*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*”;

4. di **ESPRIMERE CONTRARIETA'** dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto attualmente sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale denominato *"Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"* per le motivazioni enucleate in premessa e contenute nel parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato *"Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di **DEMANDARE** al Responsabile del Settore III l'attuazione del presente provvedimento, dando indirizzi per l'espressione di parere contrario all'installazione e conferendo il compito di adottare tutti gli atti necessari alla tutela e salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale;
7. di **DARE ATTO** che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e che pertanto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
8. di **DARE ATTO** dell'avvenuta acquisizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III;
9. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montefano per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.124, c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
10. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - all'Ufficio Segreteria per gli obblighi di comunicazione e pubblicazione conseguenti dall'adozione del presente atto ed il suo inserimento nella raccolta generale;
 - in elenco ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Trasporti

OGGETTO: Istruttoria procedura di VIA PNIEC-PNRR - Presa d'atto del parere istruttorio negativo e misure di salvaguardia del territorio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. - Provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con nota Prot.n. 21-00005-IT-APPIGNANO-L-0001, acquisita con Prot.n. 43276/MiTE del 04-04-2022, e successivamente perfezionata con Prot.n. 21-00005-IT-INT-N-0002 del 06-12-2022, acquisita al Prot.n. 153454/MiTE in data 06-12-2022, trasmessa a questo Ente a mezzo PEC acquisita al Prot.n. 12426 del 16-12-2022, la società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l., con sede in Via Giorgio Castriota 9, 90139, Palermo, P.IVA e C.F. 06983520823, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per il progetto denominato *“Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località “Contrada Giacconi”*;
- che il progetto sinteticamente prevede:
 - l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,48 MWp - AC 24,96 MVA da realizzarsi in regime “agrivoltaico”, individuando un'area di intervento pari a complessivi 66 ha, 41 dei quali verranno recintati per l'installazione dell'impianto mentre la superficie del terreno che verrà coperta dai pannelli FV ha superficie pari a circa 14 ha, sita nel Comune di Appignano prossima al confine con il Comune di Montefano;
 - la realizzazione di un cavidotto interrato per il trasporto dell'energia elettrica in MT di lunghezza pari a ca. 9,5 km che interessa i Comuni di Appignano, Montefano e Montecassiano seguendo i tracciati stradali individuabili: nella strada di accesso all'area di impianto ricadente nel Comune di Appignano; nella strada regionale S.P.362 “Strada Jesina”; nella strada provinciale S.P.81 “Montefano-Osterianuova”; nella strada comunale che serve la Loc. Montefanovecchio; nella strada comunale denominata “Girone Inferiore”; nella strada regionale S.P.361 “Strada Septempedana”; nella strada comunale ricadente nel Comune di Montecassiano denominata “Corta di Montefano”, nella strada comunale denominata “Imbrecciata”;
 - la costruzione di una cabina denominata “Stazione di utenza” e di una cabina denominata “Nuova SE RTN Terna” prevista in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano;
 - la costruzione di due elettrodotti di raccordo alla RTN che si dipartono dalla cabina denominata “Nuova SE RTN Terna” prevista in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano, verso la RTN situata in Loc. S. Donato nel Comune di Recanati;

PRESO ATTO che il progetto sopra individuato, sulla base di quanto dichiarato dalla società TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l., rientra nelle tipologie di cui al Punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., denominate “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nelle tipologie elencate nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al Punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”;

CONSIDERATO che per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art.8, c. 2-bis nonché degli artt.24 e 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

e s.m.i., e l'istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 12426 del 16-12-2022;

CONSIDERATO che è compito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC verificare la congruità del valore delle opere dichiarato dal proponente e segnalare eventuali anomalie al fine di regolarizzare il contributo dovuto per la procedura in esame;

DATO ATTO che il Ministero ha richiesto alla società proponente, ai sensi dell'art.23, c.1, lett.g-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come modificato dalla L. 15 luglio 2022, n.91, entrata in vigore il 16-07-2022, di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art.25 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresì, della richiesta da parte del Ministero di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate all'art.20, c.8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO:

- che ai sensi dell'art.24, c.3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dall'art.21, c.1, lett. b) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., si precisa che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- che ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento, tra cui appunto il Comune di Montefano;

CONSIDERATO che la Regione Marche ha trasmesso al Comune di Montefano la comunicazione di avvio del procedimento regionale acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 12773 del 27-12-2022;

TENUTO CONTO:

- che il Responsabile del Settore III ha proceduto alla redazione di parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);
- che in detto parere sono approfonditi i profili ambientali, paesaggistici e di impatto sul territorio comunale dell'intervento oggetto di VIA;

ACQUISITI in sede di istruttoria:

- il parere istruttorio con esito negativo Prot.n. 654 del 17-01-2023 prodotto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Appignano, trasmesso all'Ente con nota Prot.n. 547 del 18-01-2023;
- il parere istruttorio con esito negativo Prot.n. 941 del 18-01-2023 prodotto dal Responsabile del Settore LL.PP. – Urbanistica - Ambiente del Comune di Montecassiano, trasmesso all'Ente con nota Prot.n. 601 del 18-01-2023;

RICHIAMATE le conclusioni espresse dal Responsabile del Settore III nel parere istruttorio con esito negativo alla realizzazione dell'intervento, in quanto il progetto denominato "*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC)*" in

località "Contrada Giacconi", non è coerente con il quadro di riferimento normativo e programmatico, e determina impatti ambientali tali che lo rendono incompatibile e fortemente inadeguato per il territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

RILEVATO che detto decreto si pone "l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050";

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. per "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile" si intende "energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas";

RILEVATO che l'art.20, c.1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. prevede che: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili";

VISTO che l'art.20, c.3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. prevede che: "Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, ...";

VISTO che tra i criteri previsti dal Legislatore, al fine dell'adozione dei decreti, cui spetta la definizione della disciplina atta ad individuare le aree idonee, si prevede di privilegiare aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, per cui il principio ispiratore è la minimizzazione dell'impatto ambientale e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché delle aree agricole e forestali, come previsto dall'art.20, c.3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.20, c.8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., il quale dispone che: "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

.....

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”;

VISTO l'art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., aggiunta dall'art.6, c.1, lett. a), Punto 2.3), D.L. 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2022, n.91, il quale individua (*ope legis*) quali aree idonee, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, “*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*”;

CONSIDERATO che la disposizione ivi considerata prevede espressamente di far “*salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)*”;

RITENUTO pertanto in base al combinato disposto dell'art.20, c.8, lett. c-ter) e c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. di ritenere che, nelle more dell'adozione del decreto per l'individuazione delle aree idonee, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, l'installazione è ammessa non in maniera generalizzata in qualunque area del territorio che non sia soggetta a vincolo, ma (per quanto concerne il caso di specie) in aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

DATO ATTO che tale interpretazione sistematica è coerente con la natura particolare degli impianti ivi considerati, i quali essendo di notevole impatto sul territorio e sulle aree interessate, in mancanza della definizione dei criteri per l'individuazione della idoneità delle aree, secondo i criteri più volte richiamati di cui ai cc.1 e 3 dell'art.20, sono soggetti a restrizioni, al fine della salvaguardia del territorio, che altrimenti rischierebbe di essere compromesso in forma irreversibile;

RICHIAMATO il parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*), il quale evidenzia le seguenti problematiche sommariamente distinte ai seguenti punti:

a) Inadeguatezza del progetto in relazione alla scala territoriale ed alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico:

- **VALUTATO** che l'entità dell'intervento consistente in ca. 41 ha recintati per l'installazione di pannelli fotovoltaici nel territorio del Comune di Appignano in area limitrofa al confine comunale, risulta particolarmente impattante sul territorio comunale di Montefano avente un'estensione territoriale di ca. 34 Km², evidenziando che detto intervento interessa una superficie paragonabile a quella dell'intero centro abitato di Montefano, contrastando di fatto con le proporzioni e la scala del territorio comunale;
- **CONSIDERATO** che i luoghi nei quali si prevede di realizzare le opere proposte rivestono una spiccata vocazione rurale, che da sempre qualifica e contraddistingue questo fondo valle, tanto che il Comune di Montefano ed i Comuni circostanti hanno fatto di questo territorio un motivo di vanto ed hanno incentrato le loro politiche di sviluppo sulla conservazione ed il mantenimento dello stesso, che nel tempo è diventato un elemento chiave anche per lo sviluppo del turismo rurale locale;

- **TENUTO CONTO** che il fondo valle in questione è uno dei pochi territori rimasti incontaminati dall'antropizzazione delle zone industriali, ad eccezione di alcune abitazioni rurali ad elevato pregio architettonico e compositivo censite nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, che da sempre contraddistinguono le attività svolte nelle campagne marchigiane;
- **VALUTATO** che la qualità del paesaggio che si intende trasformare ricorda l'opera di Mario Giacomelli che nelle sue fotografie ha catturato quel carattere fortemente naturalistico della campagna marchigiana e che oggi viene sempre meno, basti riflettere su fatto che è prassi comune per la stampa utilizzare le foto di questa vallata per identificare il territorio agricolo della Provincia di Macerata, pertanto l'individuazione dell'area risulta fortemente inadeguata e totalmente incompatibile con le attività rurali circostanti che sarebbero fortemente penalizzate dalla realizzazione del progetto;

b) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia e promozione dell'attività agricola di qualità e della filiera locale:

- **RICHIAMATE** le *“Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”* del 22 giugno 2022, elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – MITE, a cui hanno partecipato: il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.;
- **CONSIDERATO** che tale documento descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito “agrivoltaico”, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti “agrivoltaici”, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola;
- **RILEVATO** che dall'analisi del progetto e dalle valutazioni e argomentazioni esposte nel parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023, l'impianto “agrivoltaico”, così come proposto, sembrerebbe non valorizzare il terreno agricolo interessato, che attualmente ha una potenzialità di coltivazione con i metodi tradizionali dell'agricoltura locale pari al 100% della sua superficie, mentre con il sistema proposto nel progetto viene utilizzata una superficie di terreno pari ad uno scarso 30% della stessa, da coltivare con metodi di tipo intensivo ed altamente onerosi in termini economici e quindi non concorrenziali a livello di mercato;
- **CONSIDERATO** che permane un'incognita sull'effettiva produttività delle coltivazioni proposte, al di sotto dei pannelli, che inevitabilmente non saranno mai equiparabili ai prodotti locali provenienti da coltivazioni tradizionali e di conseguenza meno appetibili sul mercato, provocando un danno indiretto alla filiera produttiva locale;
- **RITENUTO** che questa tipologia di intervento, oltre a contrastare con le linee guida regionali in materia, contrasta con le linee programmatiche di valorizzazione del territorio agricolo che il Comune di Montefano sviluppa ormai da decenni;
- **CONSIDERATO** che vi è una naturale vocazione agricola del territorio di Montefano;
- **DATO ATTO:**
 - che l'Amministrazione Comunale si propone come obiettivi e punti programmatici del proprio governo del territorio, il potenziamento e la valorizzazione delle peculiarità ambientali del territorio agrario, con incremento delle coltivazioni di qualità, quale volano di sviluppo per l'economia locale;
 - che a tale scopo è stata individuata una vasta area territoriale con destinazioni integrate e complementari all'uso prettamente agricolo del suolo ai fini della promozione di uno sviluppo economico legato all'agricoltura, alla coltivazione tradizionale di qualità, alla produzione agroalimentare ed alla diffusione della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni dell'attività rurale marchigiana prediligendo l'accessibilità dei luoghi mediante percorsi agro-turistico e agro-sportivi funzionali ad un approccio sostenibile alla promozione territoriale;

c) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia del territorio agricolo:

- **RILEVATO** che, come esposto nel parere istruttorio con esito negativo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023, il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett.c-ter) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'installazione dell'impianto "agrivoltaico" non possiede le caratteristiche descritte nelle predetta lettera c-ter), la quale prevede che l'area classificata come agricola sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, tutti elementi assenti nell'area oggetto di interesse del Comune di Montefano;
- **CONSIDERATO** quanto esposto nel parere tecnico con esito negativo prodotto dal Comune di Appignano ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 547 del 18-01-2023, ovvero che il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell'art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l'area interessata dall'intervento ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e nello specifico viene interessata la fascia di rispetto del bene culturale denominato "Fattoria Verdefiore" censito catastalmente al Foglio 14, Particella 39 del N.C.E.U. del Comune di Appignano, il quale risulta tutelato con D.M. 28 luglio 2004;
- **TENUTO CONTO** che la costruzione della cabina denominata "Stazione di utenza", della cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e degli elettrodotti di raccordo alla RTN previsti in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano sono inserite in un'area identificata dallo strumento urbanistico come Zone Agricole di Salvaguardia Paesistico Ambientale normate dall'art.23 delle N.T.A. del P.R.G., ed al contempo finite all'ambito di tutela paesaggistico del Torrente Monocchia, tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che per quanto sopra citato gli unici interventi ammessi nell'area dove si prevede di realizzare la cabina denominata "Stazione di utenza", la cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e gli elettrodotti di raccordo alla RTN sono indicati al Punto 2 dell'art 23 delle N.T.A. del P.R.G., dal quale si evince, che non è consentita la nuova edificazione salvo il rispetto delle condizioni di quanto previsto al Punto 3, che nel caso specifico non sussistono;
- **VALUTATO** che anche rispetto a questo punto è carente la conoscenza degli strumenti urbanistici locali e del territorio tanto che il suolo viene definito nella documentazione progettuale come "principalmente pianeggiante" e pertanto le attività di scavo vengono individuate come "movimenti di terra non rilevanti", mentre trattasi di zone sub-collinari in pendenza che richiedono importanti opere di contenimento dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture citate, e pertanto l'evidenza dei luoghi risulta in contrasto con le dichiarazioni dei progettisti;

d) Insufficienza delle opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico:

- **VISTO** che nella documentazione progettuale l'unica opera di mitigazione prevista consiste nella "realizzazione di una siepe arbustiva con funzione di mitigazione dell'impatto";
- **TENUTO CONTO** dell'entità dell'impianto, che supera di gran lunga l'estensione dei centri storici dei comuni locali, appare impossibile individuare delle opere di mitigazione efficaci;
- **VALUTATA** la soluzione proposta si può forse parlare del tentativo di mettere in atto una di mitigazione perimetrale per le aree strettamente limitrofe all'impianto;
- **PERMANE** irrisolta la mitigazione per i centri abitati dei comuni confinanti che da sempre hanno vissuto e osservato dai loro piccoli borghi le trasformazioni ad opera della natura durante le varie fasi dell'anno. Di fatto in questo contesto spiccatamente naturalistico nulla ha a che vedere con la matericità dei pannelli fotovoltaici che andranno inevitabilmente ad alterare un paesaggio con elevate qualità;

e) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia delle essenze botanico-vegetazionali caratteristiche del paesaggio rurale marchigiano:

- **VALUTATE** le soluzioni progettuali proposte per le infrastrutture tecniche e le opere accessorie, le stesse risultano prive di un adeguato approfondimento di dettaglio, nonché di valutazioni preliminari e soprattutto vi è un'evidente carenza dello studio del territorio;
- **CONSIDERATO** che la proposta di ca. 9,5 km di cavidotto interrato che non tiene minimamente conto dell'enorme numero di essenze botanico-vegetazionali, ed in particolare delle querce secolari tipiche del paesaggio rurale marchigiano che costeggiano le strade ed i confini tra le proprietà rurali, i cui apparati radicali inevitabilmente andranno ad interferire con le opere proposte rischiando un inevitabile declino fisiologico degli esemplari presenti, destinati invece a vivere più della stessa opera;
- **VALUTATO** che tale scenario andrebbe ulteriormente a gravare: sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio già indebolito dai recenti avvenimenti alluvionali citati nel parere, sulla stabilità delle strade che verrebbero inevitabilmente colpite da fenomeni di sconnessioni diffusi e sulla viabilità stessa ne risulterebbe penalizzata;

f) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia della salute pubblica:

- **TENUTO CONTO** che non risultano adeguatamente approfondite nella documentazione progettuale le possibili problematiche generate da fenomeni di elettromagnetismo che andrebbero ad interessare le residenze circostanti alla cabina denominata "Stazione di utenza", alla cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" ed agli elettrodotti di raccordo alla RTN previsti in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano;
- **CONSIDERATO** che da quanto appreso in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 13-01-2023, per il tratto finale di connessione alla RTN si prevede la realizzazione di due linee in aereo, le quali devono a loro volta attraversare le linee impiantistiche esistenti;
- **RITENUTA** la soluzione proposta insufficiente, alla luce del fatto che per l'intero cavidotto che si diparte dal territorio di Appignano si prevede l'interramento per ca. 9,5 km, lasciando presagire ad una soluzione da manuale che non tiene conto delle esigenze reali del luogo;

g) Inadeguatezza del progetto in relazione alle possibili interferenze con i pubblici servizi presenti:

- **DATO ATTO** della mancanza di uno studio relativo alle interferenze prodotte dalle opere in progetto con le opere ed i sottoservizi presenti nel territorio comunale;
- **CONSIDERATO** che la mancanza di un censimento delle opere e dei sottoservizi che potrebbero interferire con le previsioni di progetto sia invece una considerazione fondamentale per evitare di cadere in considerazioni superficiali;
- **DATO ATTO** del mancato coinvolgimento in sede di progettazione dei gestori di pubblici servizi interferenti con le opere previste;
- **VALUTATO** che le opere necessarie alla realizzazione del cavidotto interrato, della cabina denominata "Stazione di utenza", della cabina denominata "Nuova SE RTN Terna" e degli elettrodotti di raccordo alla RTN previste in Loc. Imbrecciata nel Comune di Montefano, entrano in interferenza con la stazione di sollevamento dell'Astea S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del comune, che conduce i liquami del versante sud di Montefano al depuratore sito in Loc. Sambucheto;

h) Incremento carico idraulico sul reticolo idrografico minore e sul bacino idrografico del Torrente Fiumicello:

- **VISTO** che il progetto dell'impianto propone delle soluzioni tecniche altamente invasive che inevitabilmente andranno a modificare il suolo sottostante con le fondazioni delle strutture dei pannelli e sistemi antropici di smaltimento delle acque;
- **VALUTATO** che tali interventi generano di fatto una modificazione della permeabilità del suolo ed una riduzione dei tempi di corrivazione della superficie scolante che a loro volta andranno ad incidere sul reticolo idrografico minore costituito dal fosso denominato

“Musone 976” e dal “Fosso delle Lame”, affluente quest’ultimo del Torrente Fiumicello, con un incremento del carico idraulico non indifferente;

- **RICHIAMATI** i recenti eventi alluvionali del 15 Settembre 2022 che hanno pesantemente danneggiato il territorio di Montefano, causando ingenti danneggiamenti delle infrastrutture stradali comunali, rendendo inagibili n.3 ponti, di cui n.2 sul Torrente Fiumicello situati uno in Loc. Selvaleone e l’altro in Loc. Casone, e costringendo l’Ente a far fronte all’emergenza mediante l’adozione dei dispositivi di Protezione Civile;
- si **VALUTA** che l’intervento proposto danneggi inevitabilmente i Comuni di Montefano ed Appignano in primis, ripercuotendo i propri effetti anche nei Comuni a valle del reticolo idrografico superficiale interessato direttamente, che recentemente ha dimostrato la propria fragilità;

i) Inadeguatezza del progetto in relazione alle opere di compensazione:

- **VALUTATA** la superficialità delle soluzioni progettuali proposte la stessa si evince anche nella lettura delle opere di compensazione suggerite, che non sono state minimamente adeguate e calibrate alla scala dell’opera e che si presentano come impossibili da valutare per questo Ente vista la genericità con cui sono state illustrate;

VALUTATE come condivisibili le motivazioni e le risultanze contenute nel parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell’Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);

RITENUTO pertanto di prendere atto e di far proprio il parere negativo redatto Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell’Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 (*Allegato 1*), e conseguentemente di esprimere volontà contraria alla realizzazione del progetto soggetto a VIA, per le seguenti motivazioni:

- in prim’ordine in quanto il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell’art.20, c.8, lett.c-ter) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l’area interessata dall’installazione dell’impianto “agrivoltaico” non possiede le caratteristiche descritte nelle predetta lettera c-ter), la quale prevede che l’area classificata come agricola sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, tutti elementi assenti nell’area oggetto di interesse del Comune di Montefano;
- in second’ordine in virtù di quanto esposto nel parere tecnico con esito negativo prodotto dal Comune di Appignano ed acquisito agli atti dell’Ente al Prot.n. 547 del 18-01-2023, ovvero che il progetto ricade su sito non idoneo ai sensi dell’art.20, c.8, lett. c-quater) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., in quanto l’area interessata dall’intervento ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e nello specifico viene interessata la fascia di rispetto del bene culturale denominato “Fattoria Verdefiore” censito catastalmente al Foglio 14, Particella 39 del N.C.E.U. del Comune di Appignano, il quale risulta tutelato con D.M. 28 luglio 2004;
- in terz’ordine in virtù delle considerazioni e delle valutazioni riportate nel parere negativo redatto Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell’Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 (*Allegato 1*), in merito tema di:
 - a) Inadeguatezza del progetto in relazione alla scala territoriale ed alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico;
 - b) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia e promozione dell’attività agricola di qualità e della filiera locale;
 - c) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia del territorio agricolo;
 - d) Insufficienza delle opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico;
 - e) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia delle essenze botanico-vegetazionali caratteristiche del paesaggio rurale marchigiano;
 - f) Inadeguatezza del progetto in relazione alla salvaguardia della salute pubblica;
 - g) Inadeguatezza del progetto in relazione alle possibili interferenze con i pubblici servizi presenti;

- h) Incremento carico idraulico sul reticolo idrografico minore e sul bacino idrografico del Torrente Fiumicello;
- i) Inadeguatezza del progetto in relazione alle opere di compensazione;

RITENUTO opportuno fornire al Responsabile del Settore III indirizzi in merito, al fine di poter procedere secondo opportunità e convenienza per l'Ente, oltre che secondo i principi economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

CONSIDERATO necessario trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*”, con il duplice scopo di:

- evidenziare la contrarietà dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto per le ragioni di merito espresse in premessa;
- elaborare politiche condivise a scala sovracomunale volte alla difesa del territorio e delle sue molteplici qualità;

RILEVATA la competenza dell'organo di Giunta Comunale all'adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e che pertanto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art.147-bis, c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante: “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. recante: “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;
- il vigente Statuto Comunale;
- i Regolamenti interni all'Ente;

tutto quanto sopra espresso in premessa

PROPONE DI DELIBERARE

1. di **CONSIDERARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **APPROVARE** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Settore III, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **PRENDERE ATTO** del parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*), espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato “*Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA*”

e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi";

4. di **ESPRIMERE CONTRARIETA'** dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto attualmente sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale denominato *"Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"* per le motivazioni enucleate in premessa e contenute nel parere istruttorio con esito negativo redatto dal Responsabile del Settore III, acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 557 del 18-01-2023 e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato *"Progetto di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale 28,48 MWp - AC 24,96 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Appignano (MC) in località "Contrada Giacconi"*, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di **DEMANDARE** al Responsabile del Settore III l'attuazione del presente provvedimento, dando indirizzi per l'espressione di parere contrario all'installazione e conferendo il compito di adottare tutti gli atti necessari alla tutela e salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale;
7. di **DARE ATTO** che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e che pertanto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
8. di **DARE ATTO** dell'avvenuta acquisizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III;
9. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montefano per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.124, c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
10. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - alle Amministrazioni Coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - all'Ufficio Segreteria per gli obblighi di comunicazione e pubblicazione conseguenti dall'adozione del presente atto ed il suo inserimento nella raccolta generale;
 - in elenco ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Montefano (MC), li 19-01-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Tommaso M. Gaballo

Letto approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio

Il Sindaco
F.to Dott. Barbieri Angela

Prot. N.

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li,
F.to Dott. Tomassoni Claudio

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Montefano li, 19-01-2023

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Montefano li,

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio